

P.A.V. e Prestazioni welfare COM/UGH/DRU/17 del 16/06/2020

P.A.V. Premio Aziendale Variabile

Nel cedolino stipendio del mese di luglio 2020 è prevista l'erogazione del Premio Aziendale Variabile ("PAV") 2020 riferito all'esercizio 2019 così come definito dall'articolo 29 del Contratto Integrativo Aziendale ("CIA") Assicurativo di Gruppo secondo gli importi riportati nella tabella:

Livello	Importo FT	30 ore	29 ore	28 ore	27 ore	25 ore	24 ore	22,5 ore	20 ore
1	1000	811	784	757	730	676	649	608	541
2	1100	892	862	832	803	743	714	669	595
3	1300	1054	1019	984	949	878	843	791	703
4	1500	1216	1176	1135	1095	1014	973	912	811
5	1700	1378	1332	1286	1241	1149	1103	1034	919
6	2000	1622	1568	1514	1459	1351	1297	1216	1081
F1	2300	1865	1830	1741	1678	1554	1492	1399	1243
F2	2700	2189	2116	2043	1970	1824	1751	1642	1459
F3	3000	2432	2351	2270	2189	2027	1946	1824	1622
Call Center sez. I - operatore	1300	1054	1019	984	949	878	843	791	703
Call Center sez. II - operatore	1100	892	862	832	803	743	714	669	595
Call Center sez. I - Coord. redi team	1700	1378	1332	1286	1241	1149	1103	1034	919

Con riferimento ai dipendenti che nell'anno 2019 hanno avuto complessivamente un reddito individuale da lavoro dipendente non superiore a € 80.000, si precisa che il PAV sarà soggetto ad un'imposizione fiscale sostitutiva agevolata pari al 10% entro il limite massimo complessivo di € 3.000.

Questi ultimi, in alternativa al PAV, potranno optare per la corresponsione di:

PRESTAZIONI WELFARE - CONTRIBUTO FONDO PENSIONE

In allegato troverai un file con il quale sarà possibile simulare gli importi del PAV/Prestazioni di welfare aziendale/Contributo una tantum al Fondo Pensione, correlati al proprio livello di inquadramento: selezionando dal menù a tendina il proprio livello di inquadramento, in automatico otterrai gli importi specifici.

A partire dal **19 giugno 2020**, per aderire, è possibile compilare la scheda di opzione ricevuta via e-mail da **BOX-Pers_Opzione welfare-Fpens** e rinviarla firmata entro e non oltre il **12 luglio 2020** preferibilmente in formato .pdf, oppure in formato .jpg (foto col telefonino). In alternativa è possibile anche rispondere alla mail stessa indicando la scelta che si vuole fare.

Ovviamente, i dipendenti che avranno compilato la predetta scheda non riceveranno l'erogazione del PAV nel cedolino stipendio del mese di luglio 2020, ma il rimborso dei documenti di spesa, avverrà nel cedolino di novembre 2020.

Per i dipendenti, che avranno optato per il contributo una tantum al Fondo Pensione, il versamento sarà registrato nel cedolino stipendio del mese di luglio 2020 e sarà effettuato con valuta 1° agosto 2020.

a cura di Giuseppe Amato



domande e risposte

Gruppo UnipolSai

Numero 33

Giugno 2020

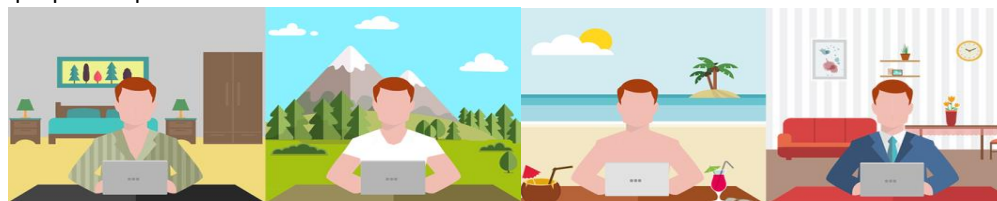
LAVORO AGILE IN SEDI SECONDARIE

L'accordo di attivazione del lavoro agile, del 19 febbraio 2020, pone dei vincoli unicamente rispetto all'accesso alla rete aziendale da luoghi pubblici, come sotto riportato:

"16. La prestazione lavorativa può essere espletata al di fuori dell'abituale sede di lavoro presso la propria dimora ovvero altri luoghi privati idonei, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico. Il dipendente si impegna alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sui sistemi informativi aziendali."

Qualora ci sia la necessità di recarsi in altra sede (seconda casa, domicilio di familiari etc..) non ci sono limitazioni.

In ogni caso si consiglia, ai fini delle coperture INAIL e CIA, di comunicare tale variazione al proprio responsabile.



a cura di Simona Di Matto

ASSEGNI al NUCEO FAMILIARE

E' tempo di rinnovare la domanda di Assegno al Nucleo Familiare!

La richiesta, anche quest'anno, va fatta direttamente all'INPS:

- * Online, con PIN o SPID, sul sito www.INPS.it
- * Rivolgendosi ad un Patronato CGIL

Anche quest'anno la Fisac Cgil si rende disponibile a facilitare la richiesta verso i patronati Cgil, raccogliendo, tramite le RSA, la documentazione necessaria anche a mezzo e-mail e inoltrandola ai referenti dell'Inca per l'elaborazione della pratica all'INPS.

DOMANDE E RISPOSTE

Lavoro agile	1
Assegni familiari	1
Permessi Covid-19	2
Permessi Covid-19	3
P.A.V. e Welfare	4

AGGIORNAMENTI PERMESSI COVID-19

CONGEDO PARENTALE COVID-19

La sospensione dei servizi educativi, causa emergenza Covid19, consente di presentare domanda, dal 5 marzo 2020 al **31 luglio 2020**, di congedo specifico per la durata di **30 giorni, retribuito al 50%** della retribuzione. I 30 giorni sono complessivi tra i genitori fruibili alternativamente. La fruizione del congedo parentale ai sensi del DLgs 151/01 articoli 32 e 33, durante la sospensione dei servizi educativi è convertito in congedo "COVID-19" e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale.

Il limite di età non si applica ai figli affetti da disabilità, riconosciuta ai sensi dell'art 4 c. 1 l.104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni.



Lavoratori dipendenti privati

- I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS.
- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
- I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale.
- Il congedo COVID-19 è fruibile anche qualora in capo ai genitori siano stati raggiunti i limiti individuali o di coppia del congedo parentale.
- I genitori con figli minori di 16 anni, oltre al congedo dei 30 giorni, possono presentare domanda di congedo COVID-19 non retribuito unicamente al proprio datore di lavoro, i requisiti di accesso sono quelli del congedo retribuito, la durata è per l'intero periodo della sospensione dei servizi educativi e scolastici, con divieto di licenziamento.

BABY-SITTING COVID-19

Limite massimo complessivo 1.200 €

Destinatari i lavoratori dipendenti privati, lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e lavoratori Autonomi (iscritti e non all'INPS), con figli di età minore di 12 anni al 5 marzo 2020, anche in adozione o affido.



Nei casi di adozione nazionale e internazionale, affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice l'ingresso del minore in famiglia si deve essere verificato alla data del 5 marzo 2020.

Il limite d'età fissato in 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

BONUS BABY-SITTING COVID-19 è erogato dall'INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle

prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020 per i periodi di sospensione delle attività didattiche.

Il Bonus non è fruibile se:

- l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o titolare di strumenti di sostegno al reddito;
- è stato richiesto il congedo COVID-19.

La domanda, si presenta nel sito dell'Inps.

Il bonus, può inoltre essere erogato direttamente al genitore richiedente, qualora sia dimostrata l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, centri con funzioni educative, ricreativi, integrativi. Il bonus è incompatibile con il Bonus nido

In allegato la Guida all'uso del Servizio per richiedere Bonus Baby sitting (Decreto CURA ITALIA) fruibile tramite Libretto famiglia Bonus per comprovata iscrizione a centri estivi e/o servizi integrativi per l'infanzia (Decreto di RILANCIO)

PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19

Ai 3 giorni mensili si aggiungono 12 giorni da fruire tra il mese di marzo e aprile, destinatari i lavoratori dipendenti pubblici e privati che assistono un familiare portatore di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92) e i lavoratori portatori di handicap grave. Ulteriori 12 giorni sono aggiunti per i mesi di maggio e giugno.



Qualora il lavoratore assista più di un familiare, può cumulare i permessi di ciascun assistito quindi 3 + 12.

La fruizione può avvenire con le consuete modalità, i 12 giorni possono essere cumulati nello stesso mese.

La domanda deve essere presentata in assenza di autorizzazione o qualora si modificano le modalità di

utilizzo e per coloro che hanno il pagamento diretto se non già autorizzati per il mese di marzo e aprile- maggio e giugno.